

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

[REDACTED]

Assistito dall'avv. SIMONA POMETTO

Rilevato che, con ricorso depositato il 7.9.2023

[REDACTED]

ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

- considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l'applicabilità dell' art. 39, comma 1 e 2, CCI;

-considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

- considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 1.400.000,00):

in particolare:

- non ci sono beni immobili liquidabili;

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- non ci sono beni mobili registrati;
- il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti finanziari: Conto corrente n. 2504780 acceso presso BPER S.p.a., che alla data del 16 maggio 2023 presenta un saldo di euro 209,13; - Libretto acceso presso le Poste di Corso Europa n.1068, cointestato con la defunta moglie [] con saldo € 5.13, inutilizzato; - libretto di risparmio postale n.47128112 presso il Banco posta ufficio n. 28110 – Genova 15 – che presenta un saldo al 29/06/2023 di euro 0.81, dove viene accreditata la pensione;
- carta prepagata n.5333.****.****.0177, tipo Postpay Evolution, con saldo contabile al 16/05/2023 di euro 462,73 e saldo disponibile di euro 54,00;
- il ricorrente dispone di un'entrata mensile di complessivi € 1.500,00 circa (comprensiva della propria pensione e di quella di reversibilità della moglie) ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l'istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto a favore di Pitagora s.p.a.;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall'altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l'art. 268 co. 4 CCI, l'art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l'unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. *“Può desumersi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l'operatività di eventuali cessioni del quinto”* (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- rilevato che l'istante è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e dell'assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile incompressibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.200,00;

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- considerato che la parte ricorrente ha anche messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 25.000,00;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
- considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone

CONFERMA liquidatore il dott. Stefano Marastoni

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto della pensione spettante a in favore di Pitagora s.p.a. ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la

- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Sezione Procedure Concorsuali

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Chiara Monteleone

Roberto Braccialini